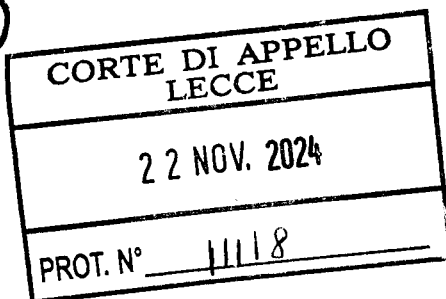


90



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Com	Roma	22/11/2024
	Protocollo	P 22138/2024

RK

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI



Csm	Roma	22/11/2024
	Protocollo	P 22138/2024



Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 469/VA/2024 - modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014
nella parte che disciplina l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del
massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 novembre 2024,
ha adottato la seguente delibera:

"

**RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLE MODIFICHE APPROVATE NELLA SEDUTA DI TERZA
COMMISSIONE DELL'11 NOVEMBRE 2024**

La presente delibera interviene ad innovare la Circolare n. 13778/2014 (di seguito Circolare),
onde adeguare le disposizioni relative all'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte di Cassazione alla disciplina di cui alla l. 71/2022 (recante "*Deleghe al
Governò per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura*").

L'intervento in parola si inserisce nel solco delle modifiche già approvate in tema di
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e di conferimento delle funzioni di
legittimità, in ossequio alle previsioni della medesima l. 71/2022 e del d.lgs. 44/2024 (recante
"*Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governò per la riforma
dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché
disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento
in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura*").

A differenza di quanto avvenuto per gli ambiti di disciplina appena menzionati, le norme
sull'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione
sono state invero innovate dalla (sola) l. 71/2022 e non anche dal d.lgs. 44/2024. L'art. 7 della l.
71/2022 ha, in particolare, riformulato l'art. 115 del R.D. 12/1941 prevedendo, onde esercitare le
funzioni in discussione, il necessario conseguimento della terza valutazione di professionalità,
l'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno otto anni (non potendo peraltro l'esercizio
di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura essere equiparato a tale
scopo all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado) e la
sottoposizione dei provvedimenti giudiziari dell'aspirante (o comunque degli atti a sua firma, in
relazione ai periodi fuori ruolo) alla valutazione della Commissione tecnica "*di cui all'art. 12,
comma 13, del d.lgs. del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*" (oggi art. 12-bis, comma 2, d.lgs.
160/2006).

La nuova disciplina regolamentare ricalca quanto previsto dagli artt. 77 ss. della Circolare,
tenuto conto delle funzioni esercitate dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del ruolo
della Corte di Cassazione (anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 115, c. 3, R.D. 12/1941),
contestualmente conservando le precedenti previsioni ove non in contrasto con le disposizioni
innovative.


G.SP

Csm	Roma	22/11/2024
	Protocollo	P 22138/2024

TR

Il testo degli articoli modificati è riportato nel successivo documento. Inoltre, per consentire un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati o di nuova introduzione, viene allegato un prospetto con due colonne a fronte, con la precisazione che la prima contiene il testo della circolare vigente e la seconda contiene il testo innovato.

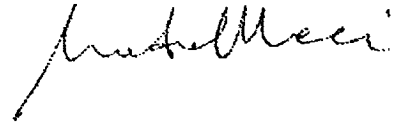
Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. (*“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”*), nei termini di cui al testo che segue e la *“Relazione introduttiva”* che precede.

”

■ SEGRETARIO GENERALE
Roberto Mucci



TITOLO V
ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL
RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I
Procedura

Articolo 63
(Requisiti)

1. Possono essere designati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione i magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ed abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requiranti di primo o di secondo grado. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.

Articolo 63 bis
(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. Devono inoltre essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.

Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo.

2. Il candidato deve inoltre produrre 5 provvedimenti giudiziari, individuati a sua scelta tra quelli redatti negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5.

3. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 65 comma 4.

4. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 63 ter
(La Commissione tecnica per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

1. Nella procedura concorsuale per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 78, c. 1 bis e 1 ter della circolare.

2. La valutazione della Commissione tecnica è fondata sull'esame dei provvedimenti di cui all'art. 63 *bis*, c. I, della circolare. La valutazione è fondata, altresì, sui provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante. Si applica l'art. 78, c. 1 *quinquies* della circolare.

3. Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito.

4. La Terza Commissione, prima della pubblicazione del bando di concorso, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

6. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato poi dei titoli scientifici. Formula quindi:

- un parere per ciascun provvedimento e titolo;
- un parere relativo alla valutazione complessiva del candidato.

7. I pareri della Commissione tecnica si articolano nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono", "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta provvedimenti e titoli scientifici di particolare rilievo.

Articolo 64

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.

2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II

Criteri

Articolo 65

(Attitudini)

1. Per i posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM tiene conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. Costituiscono elementi di valutazione attitudinale le esperienze maturate nel concreto svolgimento del lavoro giudiziario tenuto altresì conto della qualità dell'attività svolta, risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità.

3. All'esito della valutazione favorevole del percorso professionale di cui al comma 2, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

3 bis. Con specifico riguardo alla valutazione della qualità dei provvedimenti e delle pubblicazioni scientifiche si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.

4. La valutazione delle attitudini, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Articolo 66

(Merito)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III

Punteggi

Articolo 67

(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6, tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione tecnica ai sensi dell'art. 63 *ter* della presente circolare.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è così graduato:

-fino a punti 1,5, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "discreto";

-fino a punti 3, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "buono";

-fino a punti 4, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "ottimo".

3. Attribuito il punteggio ai sensi del comma 2, la Terza Commissione referente attribuisce fino ad un massimo di ulteriori 2 punti, anche in frazione decimale, secondo i criteri di cui all'art. 65, commi 2, 3 e 4 della presente circolare.

4. Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione tecnica non consente l'attribuzione di alcun punteggio.

Articolo 68

(Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti:

a) punti 0,30 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado e per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico svolto si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme;

b) punti 0,10 per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, nei casi in cui non trova applicazione la disposizione di cui alla lett. a);

c) punti 0,35 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado.

2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria o svolto attività fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle

giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.

3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

Articolo 69

(Anzianità)

1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
TITOLO V ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE <i>Capo I</i> <i>Procedura</i> Articolo 63 <i>(Domanda e documentazione)</i> 1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. Devono inoltre essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti. Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo. 2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. 3. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del	TITOLO V ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE <i>Capo I</i> <i>Procedura</i> Articolo 63 <i>(Requisiti)</i> 1. Possono essere designati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione i magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ed abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura. Articolo 63 bis <i>(Domanda e documentazione)</i> 1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. Devono inoltre essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti. Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo. 2. Il candidato deve inoltre produrre 5 provvedimenti giudiziari, individuati a sua scelta tra quelli redatti negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. 3. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del

bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 65 comma 4.

4. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 65 comma 4.

4. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 63 ter

(La Commissione tecnica per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

1. Nella procedura concorsuale per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 78, c. 1 bis e 1 ter della circolare.

2. La valutazione della Commissione tecnica è fondata sull'esame dei provvedimenti di cui all'art. 63 bis, c. I, della circolare. La valutazione è fondata, altresì, sui provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i

Articolo 64 <i>(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)</i> 1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità. 2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.	provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante. Si applica l'art. 78, c. 1 <i>quinquies</i> della circolare. 3. Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito. 4. La Terza Commissione, prima della pubblicazione del bando di concorso, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa. 5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR. 6. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato poi dei titoli scientifici. Formula quindi: - un parere per ciascun provvedimento e titolo; - un parere relativo alla valutazione complessiva del candidato. 7. I pareri della Commissione tecnica si articolano nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono", "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta provvedimenti e titoli scientifici di particolare rilievo. Articolo 64 <i>(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)</i> 1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità. 2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
---	--

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II **Criteri**

Articolo 65 **(Attitudini)**

1. Per i posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM tiene conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario - come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità - avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, a quelli acquisiti a campione, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II **Criteri**

Articolo 65 **(Attitudini)**

1. Per i posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM tiene conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. Costituiscono elementi di valutazione attitudinale le esperienze maturate nel concreto svolgimento del lavoro giudiziario tenuto altresì conto della qualità dell'attività svolta, risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità.

3. All'esito della valutazione favorevole del **percorso professionale di cui al comma 2**, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

3 bis. Con specifico riguardo alla valutazione della qualità dei provvedimenti e delle pubblicazioni scientifiche si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con

4. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Articolo 66
(Merito)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III
Punteggi

Articolo 67
(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.

riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.

4. La valutazione delle attitudini, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Articolo 66
(Merito)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III
Punteggi

Articolo 67
(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6, tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione tecnica ai sensi dell'art. 63 *ter* della presente circolare.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è così graduato:
-fino a punti 1,5, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "discreto";

-fino a punti 3, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "buono";

-fino a punti 4, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "ottimo".

3. Attribuito il punteggio ai sensi del comma 2, la Terza Commissione referente attribuisce fino ad un massimo di ulteriori 2 punti, anche in frazione decimale, secondo i criteri di cui all'art. 65, commi 2, 3 e 4 della presente circolare.

4. Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione tecnica non consente l'attribuzione di alcun punteggio.

Articolo 68 (Merito) 1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti 0,40 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte, fino ad un massimo di punti 5. 2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti. 3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.	Articolo 68 (Merito) 1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti: a) punti 0,30 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado e per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico svolto si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme; b) punti 0,10 per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, nei casi in cui non trova applicazione la disposizione di cui alla lett. a); c) punti 0,35 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado. 2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria o svolto attività fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti. 3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.
Articolo 69 (Anzianità) 1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.	Articolo 69 (Anzianità) 1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.

Prot. Num. P22138/2024 - (20or) AC - Pratica num. 469-VA-2024 - modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014.doc

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0394/aTxni8lYwosHJxfbA5k3l3942841.tif>

Allegati:

ALL1_MODCIRCMASS.PDF 1 ->

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0394/Uazm7uca1tG8Y9kisku4l3940436.pdf>

ALL2_MODCIRCMASS.PDF 1 ->

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0394/hrcRHww19oHucma19ue5l3940439.pdf>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con il pulsante DESTRO del mouse sul collegamento e selezionare dal menù la voce "salva collegamento" o "salva con nome"

Estremi

N° : 7786/2024.E

Inviata il : 22/11/2024 12:04

Id. Messaggio : 26B61E62.043BC8B6.538BE00E.BB87C48E.

Posta in entrata
Ricezione documento

Registrata il : 22/11/2024 12:15

Casella : prot.ca.lecce@giustiziacert.it



Registrata come : Prot. 22/11/2024.0011118.E

Lavorazione

Stato lavorazione : chiusa

a partire dal : 22/11/2024

alle : 12:11

U.O. competente :

dal :

alle :

In carico a :

dal :

alle :

Contenuti

Da : protocollo.csm@giustiziacert.it

A : prot.ca.lecce@giustiziacert.it

CC :

Oggetto : 3942841-12699 - Comunicazione CSM: Prot. Num. P22138/2024 - (20or) AC - Pratica num. 469-VA-2024 - modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio

Prot. Num. P22138/2024 - (20or) AC - Pratica num. 469-VA-2024 - modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014.doc

Corpo : Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0394/aTxni8lYwosHJxIbA5k3l3942841.tif>

Allegati:

File allegati

Nome : memortf.rtf



Protocollato come : Prot. 22/11/2024.0011118.E

Corte Appello LECCE Segreteria Presidenza

Da: Corte Appello LECCE Segreteria Presidenza
Inviato: lunedì 25 novembre 2024 12:05
A: Adriana Almiento; Alessandra Ferraro; Antonia Martalo'; Antonio Del Coco; Antonio Francesco Esposito; brocca raffella (raffabr60@tiscali.it); cacucci francesco; carlo errico; Carlo Errico; Carolina Addolorata Elia; Consiglia Invitto; consiglia invitto (c.invitto@libero.it); Domenico Toni; Federica Sterzi Barolo; Francesco Cacucci; Francesco Messina; Francesco Ottaviano; Gennaro Antonio Fr Lombardi; Giovanni Giuseppe Surdo; Giuseppe Biondi; Luca Colitta; Luisa Santo; Maria Grazia Corbascio; Maurizio Petrelli; Patrizia Evangelista; Raffaella Olimpia Brocca; Riccardo Mele; Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone; Sergio De Bartolomeis; Silvana Maria Botrugno; Silvia Minerva; surdo giovanni; Teresa Liuni; Virginia Zuppetta
Oggetto: Pratica num. 469/VA/4 – modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 nella parte che disciplina l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.
Allegati: pratica num 469_VA_2024 modifica Circ_13778_14.pdf



Corte d'Appello di Lecce
Segreteria della Presidenza

E-mail segreteriapresidenza.ca.lecce@giustizia.it

Tel. 0832/247977 - 0832/1812605

OGGETTO: Pratica num. 469/VA/4 – modifica della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 nella parte che disciplina l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Si inoltra quanto in allegato. Cordialità.